



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**II TRIBUNALE di ANCONA**  
**Sezione II Civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Giuliana Filippello	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **STEFANIA ACACIA** (C.F.: CCASFN72T52A271J), rappresentato dall'Avv. SABRINA PECORA;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data il Sig. STEFANIA ACACIA ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a



corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- d)** l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e)** sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f)** la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a 1.138.191,58) derivante dalla partecipazione al capitale sociale della S&E Group di Bevilacqua Ennio Sas e di Union S. r.l. in liquidazione (quest'ultima cancellata il 27/03/2024) che a sua volta ha determinato ingenti richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate all'esito di avvisi di accertamento per gli anni che vanno dal 2014 al 2017. Atteso che la debitrice percepisce quale dipendente della società S&E Group di Bevilacqua Ennio Sas l'importo di € 2.000,00 mensili quasi integralmente assorbito, come meglio illustrato in appresso, per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

- i. Fabbricato sito in Camerata Picena (AN) via Collodi piano S1-T-1, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 3, particella 469, sub.9 categoria A/2,
- ii. Fabbricato sito in Camerata Picena (AN) via Collodi piano S1, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 3, particella 469, sub. 8 categoria C/6,
- iii. quota di  $\frac{1}{4}$  del diritto di proprietà del Fabbricato sito in Camerata Picena (AN) via Collodi piano T-S1, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 3, particella 469, sub. 18 categoria A/2,
- iv. quota di  $\frac{1}{4}$  del diritto di proprietà del Fabbricato sito in Camerata Picena (AN) via Collodi piano S1, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 3, particella 469, sub. 29 categoria C/6;



- v. quota di partecipazione sociale al capitale della società "S & E Group di Bevilacqua Ennio Sas" con sede nel comune di Senigallia (AN) via Alfonso Maria De'Liquori 29/1, CF e P.IVA 02402480426, pari al 50% del capitale, del valore stimato come da perizia in € 1.500,00;
- vi. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.570,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al contributo al mantenimento di due figli, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

#### **DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **STEFANIA ACACIA** nata ad Ancona (AN) il 12.12.1972, residente in Camerata Picena (AN) via Collodi n. 28/C, C.F.: CCASFN72T52A271D

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

**NOMINA** liquidatore l'OCC, **Avv. Alexandra Tamburini**

**AUTORIZZA** il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

**ORDINA** al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;



**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**DISPONE** che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

**FISSA** ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.570,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

**ORDINA** la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

**DISPONE** che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**AUTORIZZA** la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 08/05/2025.

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente  
dott. Roberto Sereni Lucarelli

